

**REA**

RISORSE  
AMBIENTALI

GRUPPO  
RETIAMBIENTE



**ALLEGATO 3**

**SCHEMA DI CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DI  
TRATTAMENTO SUDDIVISO IN 6 LOTTI PER LA DURATA DI 24 MESI.**

**Lotto:** \_\_\_\_\_

**CIG:** \_\_\_\_\_

**Rea Rosignano Energia Ambiente S.p.A**  
*con Unico Socio RetiAmbiente S.p.A.  
Soggetta ad attività di Direzione e  
Coordinamento di RetiAmbiente S.p.A.*

**Sede Legale e Amministrativa:**  
Via dell’Energia, 22 Rosignano Marittimo, 57016 (LI)  
P.I. 01098200494 • Iscr. CCIAA 01098200494  
Capitale Sociale € 2.520.900,00

**Contatti:**  
T. 0586 76511 • F. 0586 765127  
E-mail [info@reasp.it](mailto:info@reasp.it) • [PEC reasp@pec.it](mailto:PEC_reasp@pec.it)  
[www.reasp.it](http://www.reasp.it)



## Indice

---

1.	Parti contraenti .....	7
1.1.	Soggetti.....	7
1.2.	Committente .....	7
1.3.	Rappresentante della committente.....	7
1.4.	Sede della committente .....	8
1.5.	Responsabile del Progetto (RUP).....	8
1.6.	Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).....	8
1.7.	Esecutore .....	8
1.8.	Rappresentante dell'esecutore .....	8
1.9.	Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche .....	8
1.10.	Esecuzione del servizio .....	9
2.	Prestazioni oggetto del contratto e specifiche tecniche .....	9
3.	Specifiche tecniche per l'esecuzione .....	9
3.1.	Tempi di esecuzione .....	9
3.2.	Proroghe e sospensioni .....	9
4.	Avvio dell'esecuzione .....	10
4.1.	Decorrenza dell'efficacia del contratto .....	10
5.	Responsabilità per l'esecuzione del contratto .....	10
5.1.	Adempimento e inadempimento .....	10
5.2.	Penali .....	10
6.	Modifiche del contratto in corso di esecuzione .....	12
7.	Disciplina contrattuale .....	12
7.1.	Denominazione del contratto.....	12
7.2.	Limiti .....	12
7.3.	Esclusiva.....	12
8.	Importo massimo aggiudicato .....	13
8.1.	Limite alla spesa della committente .....	13
8.2.	Diritti dell'esecutore .....	14
9.	Durata.....	14

9.1.	Termine di validità .....	14
9.2.	Cessazione automatica alla scadenza. ....	14
9.3.	Durata ridotta per esaurimento dell'importo.....	14
9.4.	Proroga tecnica e opzioni .....	14
9.5.	Recesso.....	14
9.6.	Risoluzione.....	16
9.7.	Effetti della cessazione dell'efficacia .....	17
10.	Subappalto.....	17
11.	Divieto di cessione del contratto .....	19
12.	Cessione del credito .....	19
13.	Invalidità parziale.....	19
14.	Importo del corrispettivo e clausola di revisione del prezzo .....	19
14.1.	Corrispettivo dovuto dalla committente .....	19
14.2.	Oneri per sicurezza e manodopera .....	20
14.3.	Imposta sul valore aggiunto e Split payment .....	20
14.4.	Determinazione del corrispettivo .....	20
15.	Fatturazione e pagamento .....	22
15.1.	Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura.....	22
15.2.	Rendicontazione del servizio, termini e modalità di pagamento.....	22
15.3.	Clausola di tracciabilità.....	23
16.	Tutela dei lavoratori.....	24
17.	Responsabilità civile del fornitore e polizze assicurative .....	24
18.	Cauzione definitiva .....	25
19.	Imposta di bollo .....	26
20.	Documenti di cui si compone il contratto .....	27
21.	Conoscenza delle condizioni contrattuali .....	27
21.1.	Obblighi generali e specifici dell'esecutore.....	28
21.2.	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	28
21.3.	Obblighi preliminari e continuativi .....	30
21.4.	Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di REA SpA .....	30
22.	Accordo bonario.....	31

23.	Controversie .....	31
24.	Trattamento dati personali .....	31
25.	Riservatezza informazioni.....	31
26.	Spese generali .....	33
27.	Clausola risolutiva.....	33

L'anno duemilavetiquattro (2024) ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a mezzo PEC, stipulano il presente contratto nella data risultante dalla firma digitale da ciascuna parte apposta,

**i signori**

Avv. Marco Giunti, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di R.E.A Rosignano Energia Ambiente SpA, parte contraente di seguito denominata soltanto "REA SpA" o "stazione appaltante" o "committente", con sede in Rosignano Solvay (LI) – Via dell'Energia 22, Codice Fiscale/Partita IVA 01098200494, presso la quale il legale rappresentante è domiciliato ai fini della carica

**e**

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, domiciliato in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via/Piazza \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ – il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via/Piazza \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, C.F./Partita IVA \_\_\_\_\_ e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) iscritta al n. \_\_\_\_\_ del R.E.A. di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), di seguito nel presente atto denominata "esecutore" o "appaltatore" o "aggiudicatario" o "fornitore";

**Premesso che**

a) con Determina a contrarre PROT.N. 2983/24/U del 13/05/2024 REA SpA ha deliberato di procedere, mediante procedura aperta telematica ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto:

- "Servizio di trasporto rifiuti presso impianti di trattamento suddiviso in 6 (sei) Lotti, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi" da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;

b) a base di gara sono stati posti gli elaborati progettuali/contrattuali preventivamente approvati dalla committente;

c) il corrispettivo a base di gara era pari a:

Lotto	Tipologia Rifiuto	n° viaggi/anno	€/Vg.	Importo per 24 mesi
Lotto 1	Carta	472	280,00 €	264.320,00 €
Lotto 1	Oneri per la sicurezza			60,00 €
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>				<b>€ 264.380,00 €</b>

Lotto	Tipologia Rifiuto	n° viaggi/anno	€/Vg.	Importo per 24 mesi
<b>Lotto 2</b>	MMP	139	260,00 €	72.280,00 €
<b>Lotto 2</b>	Oneri per la sicurezza			60,00 €
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>				<b>€ 72.340,00 €</b>

Lotto	Tipologia Rifiuto	n° viaggi/anno	€/Vg.	Importo per 24 mesi
<b>Lotto 3</b>	Ingombranti	260	280,00 €	145.600,00 €
<b>Lotto 3</b>	Oneri per la sicurezza			60,00 €
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>				<b>€ 145.660,00 €</b>

Lotto	Tipologia Rifiuto	n° viaggi/anno	€/Vg.	Importo per 24 mesi
<b>Lotto 4</b>	Legno	208	260,00 €	108.160,00 €
<b>Lotto 4</b>	Oneri per la sicurezza			60,00 €
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>				<b>€ 108.220,00 €</b>

Lotto	Tipologia Rifiuto	n° viaggi/anno	€/Vg.	Importo per 24 mesi
<b>Lotto 5</b>	Imb misti	80	200,00 €	32.000,00 €
<b>Lotto 5</b>	Oneri per la sicurezza			90,00 €
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>				<b>€ 32.090,00 €</b>

Lotto	Tipologia Rifiuto	n° viaggi/anno	€/Vg.	Importo per 24 mesi
<b>Lotto 6</b>	Imb. Legno/legno	120	160,00 €	38.400,00 €
<b>Lotto 6</b>	Oneri per la sicurezza			90,00 €
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>				<b>€ 38.490,00 €</b>

d) l'appaltatore risulta aver presentato l'offerta economica, che resta parte integrante del presente contratto, Allegato 1, assolutamente vincolante per l'appaltatore ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale;

e) con Provvedimento di Aggiudicazione \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata formalizzata l'aggiudicazione in favore dell'appaltatore, il quale è risultato aver presentato l'offerta migliore tra quelle in gara per il Lotto \_\_\_\_\_;

f) i controlli effettuati sul possesso dei requisiti attestati dall'aggiudicatario eseguiti alla data odierna, hanno dato esito positivo. (*oppure*) Relativamente a quelli in corso, il contratto è sottoscritto sotto riserva;

g) sono state acquisite le cauzioni e garanzie nonché le informazioni e i documenti previsti dalla *lex specialis* di gara e l'appaltatore risulta aver dato adempimento agli obblighi assunti ai fini della stipula del contratto e rispetto ad essa presupposti ed imprescindibili;

h) i controlli interni sulla legittimità e sulla conformità all'interesse pubblico della procedura, sull'attualità del fabbisogno e sulla persistenza della copertura economico-finanziaria hanno dato esito positivo;

i) non vi sono impedimenti alla stipula.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue e

### **sottoscrivono**

il presente contratto di appalto.

Il contratto ha ad oggetto il "Servizio di trasporto rifiuti presso impianti di trattamento suddiviso in 6 (sei) Lotti", per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.

## **CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

---

### **1. Parti contraenti**

#### **1.1. Soggetti**

Le parti contraenti sono la committente e l'esecutore.

L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del contratto, deve eseguirle integralmente e, ai fini dell'adempimento contrattuale, può avvalersi di terzi in forma di subcontratto esclusivamente secondo quanto previsto all'art. 1.10.

#### **1.2. Committente**

La committente è REA SpA, che agirà per il tramite del Responsabile Unico del Progetto (di seguito, per brevità, anche "RUP") e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito, per brevità, anche "DEC") coadiuvati dal proprio personale, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.

#### **1.3. Rappresentante della committente**

Ai fini dell'esecuzione del contratto REA SpA sarà rappresentata dal RUP del Contratto (M. Rossi). Per ogni comunicazione inerente l'esecuzione REA SpA sarà rappresentata dal DEC, sotto la

vigilanza del RUP (o direttamente dal RUP medesimo) salve contrarie o diverse indicazioni fornite all'esecutore come sopra prescritto.

#### **1.4. Sede della committente**

REA SpA, in Rosignano Solvay (LI), Via dell'Energia 22.

#### **1.5. Responsabile del Progetto (RUP)**

Massimo Rossi – [massimo.rossi@reaspa.it](mailto:massimo.rossi@reaspa.it)

#### **1.6. Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)**

Stefano Turchi – [stefano.turchi@reaspa.it](mailto:stefano.turchi@reaspa.it)

#### **1.7. Esecutore**

Esecutore è l'operatore economico selezionato con la procedura di affidamento che sottoscrive il presente atto. L'esecutore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti generali e speciali attestati e dimostrati ai fini dell'aggiudicazione dello stesso.

#### **1.8. Rappresentante dell'esecutore**

Ai fini della sottoscrizione del contratto, rappresenta l'esecutore il legale rappresentante, i cui poteri risultino dal certificato di C.C.I.A.A. o procura notarile o atto equipollente, come per legge. Ai fini della sottoscrizione del contratto compare il legale rappresentante, come per legge.

Ai fini dell'esecuzione del contratto valgono le prescrizioni che seguono:

- ✓ il contratto trova esecuzione tramite ordini di servizio/comunicazioni che sono inviati dal DEC all'esecutore, presso l'indirizzo e-mail indicato ai fini contrattuali;
- ✓ ciascun ordine/comunicazione, il cui contenuto sia conforme alle previsioni del contratto si intende validamente impartito e ricevuto tramite la e-mail diretta dal DEC all'esecutore. Da tale momento corrono i termini per l'esecuzione;
- ✓ ciascun ordine/comunicazione, che sia validamente pervenuto presso l'esecutore, non può essere da esso rifiutato, né la sua esecuzione può essere rimandata;
- ✓ ai soli fini della gestione "operativa" dell'esecuzione del contratto, sono ammesse comunicazioni ulteriori, sia tramite e-mail che telefoniche, tra il DEC (o il RUP o loro delegato) e l'esecutore.

#### **1.9. Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche**

Ai fini dell'esecuzione del contratto l'esecutore elegge domicilio in \_\_\_\_\_.

Ai fini di ogni comunicazione e notifica inerente l'esecuzione del contratto valgono le condizioni seguenti che l'esecutore accetta senza eccezioni:



- ✓ referente del contratto (nome e cognome): \_\_\_\_\_;
- ✓ gli ordini/comunicazioni dovranno essere trasmessi a mezzo e-mail all'indirizzo da esso qui indicato: \_\_\_\_\_;
- ✓ le istruzioni operative potranno intervenire anche telefonicamente, presso il seguente recapito indicato dall'esecutore: cell. \_\_\_\_\_;
- ✓ le notifiche inerenti ipotesi di particolare rilievo, come le contestazioni di grave inadempimento o le comunicazioni relative a risoluzione in danno o recesso dal contratto, dovranno avvenire presso il seguente indirizzo PEC dell'esecutore: \_\_\_\_\_.

### **1.10. Esecuzione del servizio**

L'esecutore è tenuto a rendere direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale ordine di servizio/comunicazione, ivi comprese quelle accessorie.

L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del contratto.

Tenga presente l'esecutore che l'eventuale ricorso a soggetti terzi, anche solo per il trasporto, costituisce sub-contratto e in quanto tale deve comunque essere dichiarato in fase di esecuzione e potrà esserlo solo se il contraente lo ha dichiarato prima dell'affidamento.

## **2. Prestazioni oggetto del contratto e specifiche tecniche**

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del "Servizio di trasporto rifiuti presso impianti di trattamento suddiviso in 6 (sei) Lotti, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi".

Il Servizio comprende le prestazioni dettagliate nel Capitolato Tecnico (Allegato 2), parte integrante del presente contratto.

La committente potrà in ogni tempo disporre eventuali verifiche, anche senza preavviso, e con modalità adeguate, sull'esatto adempimento dell'esecutore, relativamente a tutto il ciclo delle prestazioni.

## **3. Specifiche tecniche per l'esecuzione**

### **3.1. Tempi di esecuzione**

Per i tempi di esecuzione si fa riferimento al Capitolato Tecnico – Allegato 2 parte integrante del presente contratto.

### **3.2. Proroghe e sospensioni**

Eventuali proroghe e sospensioni, nei limiti di legge, potranno essere accordate dalla committente, ricorrendone i presupposti di legge e a condizione che l'esecutore dimostri, per sé e per tutti soggetti

e le risorse a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, di essere esente da colpa, per comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili imprevisi ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a suoi comportamenti attivi o omissivi. (Si intendono riferibili a sue condotte attive o omissive anche i fatti del personale da esso utilizzato per l'esecuzione a qualunque titolo).

Proroghe e sospensioni non saranno mai consentite in carenza dei presupposti contrattuali e di legge. In ogni caso non daranno luogo a incrementi, a qualsivoglia titolo, nel corrispettivo dovuto all'esecutore.

#### **4. Avvio dell'esecuzione**

##### **4.1. Decorrenza dell'efficacia del contratto**

Il periodo di efficacia del contratto inizia con la sottoscrizione di entrambe le parti o dall'avvio dell'esecuzione del contratto.

#### **5. Responsabilità per l'esecuzione del contratto**

A carico dell'esecutore.

Ai fini delle responsabilità dell'esecutore, si applicano gli artt. 1655 e ss. del codice civile.

##### **5.1. Adempimento e inadempimento**

L'esatto adempimento è presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione delle prestazioni, cui sono subordinati l'emissione della fattura e il pagamento della stessa.

Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento contrattuale. Determinerà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 5.2 e le eventuali ulteriori sanzioni contrattuali.

Per quanto qui non previsto, relativamente all'adempimento e inadempimento, si applicano i principi di cui al codice civile.

##### **5.2. Penali**

Nel caso in cui l'esecutore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente contratto, REA SpA potrà applicare le seguenti penali:

- a) mancata effettuazione del servizio nei termini previsti nel Capitolato Tecnico: 20% del costo Euro/viaggio per ogni carico non effettuato;
- b) resta fermo l'obbligo dell'aggiudicatario di effettuare comunque i servizi non eseguiti come da programma, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore successive, pena l'aumento della

- penale di cui alla precedente lettera a. al 35% del costo Euro/viaggio per ogni carico non effettuato;
- c) qualora il mancato rispetto del programma di carico giornaliero, causasse la sospensione delle attività di REA, per ciascun carico non effettuato, la penale di cui alla lettera a) sarà pari ad € 1.000,00 (mille/00);
  - d) mancato rispetto dei tempi dei termini fissati per la trasmissione dei FIR: per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari al 20% del costo Euro/viaggio per ogni FIR non trasmesso;
  - e) mancata comunicazione Mensile: € 100,00 (cento/00) cadauna.

Per ogni altro fatto, comportamento od omissione, che costituisca difformità dalle previsioni del Capitolato Tecnico o che conduca a disservizio, non specificamente afferente alle casistiche sopra elencate, si procederà ad applicazione del valore di penalità, tra quelli di cui sopra, previsto per il caso di maggiore affinità a quello in esame.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da REA SpA all'esecutore; a fronte delle menzionate contestazioni, l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni a REA SpA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di REA, ovvero non siano state presentate o presentate oltre il menzionato termine, saranno applicate all'esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

E' facoltà di REA SpA portare le somme, dovute dall'esecutore in ragione di penali eventualmente applicate, in compensazione automatica, anche detraendole direttamente dall'importo dovuto per le prestazioni correttamente adempiute ove ve ne siano, o da altri titoli di credito. È salvo il diritto dell'esecutore di dimostrare, ove sussistano, cause di forza maggiore che ne abbiano impedito l'adempimento e in ragione delle quali potrà essere riconosciuto non responsabile per l'inadempimento.

Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno.

Nel caso di altre tipologie di inadempimenti ed in ragione della gravità, la committente potrà:

- applicare penali;
- ridurre unilateralmente il corrispettivo, in ragione della ed in proporzione alla riduzione delle utilità conseguite ovvero al prodursi di danni;
- risolvere il contratto in danno dell'esecutore;

- affidare a terzi l'esecuzione in danno dell'esecutore e darvi corso;
- pretendere il risarcimento dei danni subiti e subendi;
- compensare automaticamente ed immediatamente le somme dovute all'esecutore con quelle da esso dovute in ragione dell'inadempimento.

REA SpA non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite.

REA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di cui al successivo articolo 8, potrà risolvere di diritto il presente contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.

Il fornitore prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di REA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, ovvero di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 9.

## **6. Modifiche del contratto in corso di esecuzione**

Il contenuto del contratto è vincolante ed immodificabile per tutte le parti contraenti.

Le eventuali modifiche in corso di esecuzione sono consentite soltanto se disposte per iscritto dalla committente e comunque nei limiti di legge.

## **7. Disciplina contrattuale**

### **7.1. Denominazione del contratto**

Appalto di servizio.

### **7.2. Limiti**

La committente non ha la facoltà di utilizzare il contratto:

- per importi eccedenti l'importo massimo contrattuale;
- relativamente a prestazioni che non formano oggetto del contratto;
- a soggetti diversi dal contraente.

### **7.3. Esclusiva**

La sottoscrizione del contratto non conferisce all'esecutore contraente alcun diritto di esclusiva, potendo la committente comunque rivolgersi a diversi operatori economici, anche per prestazioni analoghe o uguali a quelle che ne formano oggetto, nel rispetto delle previsioni di legge.

## 8. Importo massimo aggiudicato

### 8.1. Limite alla spesa della committente

Nell'ambito della durata del contratto la committente potrà spendere, complessivamente e cumulativamente fino ad un massimo di:

Lotto	Tipologia Rifiuto	n° viaggi/anno	€/Vg.	Importo per 24 mesi
Lotto 1	Carta	472	€	€
Lotto 1	Oneri per la sicurezza			60,00 €
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>				<b>€</b>

Lotto	Tipologia Rifiuto	n° viaggi/anno	€/Vg.	Importo per 24 mesi
Lotto 2	MMP	139	€	€
Lotto 2	Oneri per la sicurezza			60,00 €
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>				<b>€</b>

Lotto	Tipologia Rifiuto	n° viaggi/anno	€/Vg.	Importo per 24 mesi
Lotto 3	Ingombranti	260	€	€
Lotto 3	Oneri per la sicurezza			60,00 €
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>				<b>€</b>

Lotto	Tipologia Rifiuto	n° viaggi/anno	€/Vg.	Importo per 24 mesi
Lotto 4	€	208	€	€
Lotto 4	€			60,00 €
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>				<b>€</b>

Lotto	Tipologia Rifiuto	n° viaggi/anno	€/Vg.	Importo per 24 mesi
Lotto 5	Imb misti	80	€	€
Lotto 5	Oneri per la sicurezza			90,00 €
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>				<b>€</b>

Lotto	Tipologia Rifiuto	n° viaggi/anno	€/Vg.	Importo per 24 mesi
Lotto 6	Imb. Legno/legno	120	160,00 €	€
Lotto 6	Oneri per la sicurezza			90,00 €
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>				<b>€</b>

## **8.2. Diritti dell'esecutore**

L'esecutore avrà il diritto di ottenere il pagamento solo delle prestazioni effettivamente ed esattamente eseguite.

## **9. Durata**

### **9.1. Termine di validità**

Il contratto avrà validità di 24 mesi dalla sottoscrizione o dall'avvio dell'esecuzione e comunque fino a esaurimento dell'importo massimo stimato.

Se allo scadere del suddetto termine l'importo contrattuale non risultasse ancora esaurito, la committente potrà decidere di prorogare la durata fino a raggiungimento di tale limite e, comunque, per ulteriori 12 mesi.

### **9.2. Cessazione automatica alla scadenza.**

Il contratto cesserà automaticamente di avere efficacia allo scadere del termine di durata sopra indicato, senza necessità di previa disdetta o comunicazione alcuna, a condizione che ne siano stati consumati almeno i quattro quinti dell'intero importo, in caso contrario, la durata potrà essere prorogata fino a raggiungimento di tale limite e, comunque, per ulteriori 12 mesi.

### **9.3. Durata ridotta per esaurimento dell'importo**

La durata sarà ridotta e il contratto cesserà automaticamente di avere efficacia anche in un momento antecedente rispetto alla scadenza, allorquando dovesse risultare esaurito l'importo contrattuale.

### **9.4. Proroga tecnica e opzioni**

REA si riserva di esercitare, nel corso della durata del contratto, la facoltà di richiedere all'aggiudicatario:

- a) di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) di prorogare la durata del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ai medesimi termini e condizioni contrattuali o più favorevoli per REA, ai sensi dell'art. 120, commi 10 e 11, del Codice, per un periodo massimo stimato di 6 mesi;
- c) di affidare nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, fino alla concorrenza del 50% (cento per cento) dell'importo

posto a base di Gara.

#### **9.5. Recesso**

REA ha diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al fornitore con PEC, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mancato rinnovo da parte di ATO Toscana dell'affidamento del Servizio a REA;
- c) motivate esigenze di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originariamente posto a fondamento di indizione della Procedura di Gara;
- d) mutamenti di carattere organizzativo di REA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici o sedi;
- e) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del fornitore.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- (i) qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;
- (ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto;
- (iii) qualora i soggetti di cui all'art. 94, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 siano condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta *ex art. 444 c.p.p.*, per uno dei reati previsti al comma 1, del medesimo art. 94, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa.

Nelle ipotesi di recesso di cui in precedenza, il fornitore ha diritto al pagamento da parte di REA delle attività effettivamente eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. e dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Dalla data di efficacia del recesso (ricevimento da parte del fornitore della comunicazione di REA) di cui in precedenza, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno a REA.

Fuori dai casi stabiliti nei precedenti capoversi, REA ha comunque diritto, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, tramite comunicazione scritta inoltrata al fornitore con PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a REA.

In tale ipotesi di recesso, il fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente e a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente contratto, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 123, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

#### **9.6. Risoluzione**

Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, la committente potrà risolvere di diritto il contratto in tutti i casi previsti dalla legge, con le relative conseguenze. Sono altresì motivi di risoluzione contrattuale:

- gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA SpA;
- commissione da parte dell'Appaltatore di un reato presupposto del D.Lgs. 231/2001 ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

A tal fine, l'esecutore dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 pubblicato sul sito istituzionale di REA SpA.

Resta salva la facoltà per la committente, in ogni ipotesi di inadempimento contrattuale o di ritardo e in tutti i casi previsti dal D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, di disporre unilateralmente la risoluzione o l'esecuzione in danno dell'esecutore, con tutte le conseguenze di legge.

In tutti i casi di risoluzione del presente contratto, REA ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare, o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di REA di procedere all'esecuzione del presente contratto tramite soggetto terzo diverso dal fornitore,



imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

Resta, infine, salva la facoltà per la committente di disporre unilateralmente la risoluzione contrattuale senza che l'operatore economico abbia nulla a che pretendere dalla stazione appaltante per qualsivoglia ragione e/o titolo, rinunciando a qualsiasi pretesa, diritto e azione.

### **9.7. Effetti della cessazione dell'efficacia**

Nel momento in cui il contratto cesserà di avere efficacia tra le parti, per qualunque causa:

- l'esecutore dovrà continuare ad eseguire ed ultimare tutte le prestazioni che gli siano già state ordinate, a meno che la committente non disponga diversamente;
- il contratto continuerà a produrre effetti ai fini dell'esatto adempimento e del pagamento delle predette prestazioni.

## **10. Subappalto**

*(Nel caso in cui il fornitore abbia dichiarato in sede di gara di NON voler far ricorso al subappalto).*

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

In caso di inadempimento da parte del fornitore al divieto di cui in precedenza, REA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

*(Nel caso in cui il fornitore abbia dichiarato in sede di gara di voler far ricorso al subappalto)*

Il fornitore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara, si riserva di affidare in subappalto le seguenti prestazioni nella misura percentuale di seguito indicata:

Descrizione prestazione	Quota %

A tale fine, il fornitore dovrà trasmettere a REA la documentazione di cui all'art. 119, commi 2, 5 e 16, del D.Lgs. n. 36/2023 nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.

Ai fini dell'autorizzazione al subappalto l'appaltatore si impegna a trasmettere le proprie istanze, corredate della documentazione nonché dalla presentazione del FVOE dell'operatore economico indicato quale subappaltatore, attraverso la Piattaforma per le gare telematiche.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, REA procederà a richiedere al fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

Ai sensi dell'art. 119, comma 6, il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di REA per le prestazioni oggetto di contratto di subappalto.

Il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne REA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il fornitore e il subappaltatore si obbligano a manlevare e tenere indenne REA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente alla non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.

Il fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da REA inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di REA né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Il fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il fornitore trasmette a REA, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, REA acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

Il fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia

dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui all'art. 119, comma 3, lettera d), del D.Lgs. 36/2023.

Il fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e previa comunicazione a REA, potrà ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.

In caso di inadempimento da parte del fornitore agli obblighi di cui in precedenza, REA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

### **11. Divieto di cessione del contratto**

È fatto divieto al fornitore cedere il presente contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, REA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

### **12. Cessione del credito**

Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023.

### **13. Invalidità parziale**

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del contratto medesimo, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

### **14. Importo del corrispettivo e clausola di revisione del prezzo**

#### ***14.1. Corrispettivo dovuto dalla committente***

Il corrispettivo dovuto all'esecutore è quello relativo alle prestazioni esattamente eseguite.

#### **14.2. Oneri per sicurezza e manodopera**

L'esecutore dovrà garantire:

- l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il rispetto delle condizioni normative retributive e contributive riguardo a tutto il personale impiegato.

L'esecutore dichiara che i costi aziendali e della manodopera impiegata per l'esecuzione sono per esso sostenibili, pena la non congruità della sua offerta, con diritto della committente di recedere dal contratto e, ove ne sia conseguenza, anche di disporre l'annullamento dell'aggiudicazione in suo favore. L'eventuale insufficienza del corrispettivo, rispetto alla copertura dei predetti oneri e costi, sarà considerato anomalia delle condizioni offerte dall'esecutore, e non potrà mai determinare un incremento nel corrispettivo che gli è dovuto dalla committente.

#### **14.3. Imposta sul valore aggiunto e Split payment**

Tutti gli importi indicati si intendono al netto dell'IVA. Il relativo importo sarà conseguentemente da sommare poi ai fini della fattura.

REA SpA è soggetta a Split Payment, pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: “Art. 17 ter DPR 633/72 – scissione dei pagamenti”.

#### **14.4. Determinazione del corrispettivo**

Il corrispettivo dovuto all'esecutore sarà determinato sulla base del prezzo €/viaggio moltiplicato per il nr di viaggi effettuati nel periodo di riferimento come previsto nell'Allegato Capitolato Tecnico.

Il corrispettivo riconosciuto comprende e remunera l'esecutore per tutto ciò che concerne:

- le prestazioni principali e accessorie oggetto del presente contratto, nelle quali sono da intendersi comprese le spese di spedizione;
- mezzi e personale impiegati;
- oneri per la sicurezza;
- documentazione allegata, ove prescritta per legge o per contratto.

Detti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.

L'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto di seguito previsto.

L'appaltatore non può pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei servizi prestati per eccesso o per difetto con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti di cui all'articolo 120,

comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023. Oltre tale limite in aumento, REA può richiedere la risoluzione del contratto, con la corresponsione delle sole prestazioni erogate senza ulteriori indennizzi o compensi di alcun genere.

Al di fuori di tale ipotesi, le variazioni sono ammesse solo secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai fini della determinazione delle variazioni dei costi e dei prezzi di cui al presente articolo, saranno utilizzati gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui all'art. 60, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, relativi ai prezzi al consumo, alla produzione dell'industria e dei servizi, nonché gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Qualunque variazione o modifica alle prestazioni contrattuali rientrante nelle fattispecie dell'articolo 76, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, deve essere preventivamente approvata con provvedimento di REA contenente la motivazione delle nuove prestazioni contrattuali ed i relativi prezzi, nonché l'eventuale differimento dei termini per l'erogazione del servizio, nella misura strettamente indispensabile; in ogni caso:

- a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo scritto del DEC, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
- b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore intenda opporre, deve essere presentato per iscritto al DEC o alternativamente al RUP, prima della prestazione oggetto della contestazione;
- c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito nel contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio delle prestazioni oggetto di tali richieste.

Nel caso in cui si verifichi tale ipotesi, REA procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi, entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre le variazioni nelle prestazioni contrattuali. Si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra REA e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i nuovi prezzi saranno desunti sulla base di prezzi in vigore o sulla base di analisi di mercato svolte da REA. Per contro, è fatto tassativo divieto all'appaltatore di introdurre autonomamente variazioni o migliorie ai servizi che comportino un aumento di costi, senza averne ottenuta la preventiva approvazione scritta da parte del RUP.

## **15. Fatturazione e pagamento**

### **15.1. Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura**

Le fatture potranno essere emesse soltanto previa accettazione delle prestazioni eseguite. L'accettazione presuppone che REA SpA abbia ricevuto la documentazione contrattualmente prevista così come indicata all'art. 5 del Capitolato Tecnico.

Al termine del periodo di riferimento in cui è eseguita la prestazione (convenzionalmente, ogni fine mese), prima di emettere fattura, l'operatore economico deve comunicare al DEC Stefano Turchi alla seguente mail [stefano.turchi@reaspa.it](mailto:stefano.turchi@reaspa.it) l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e attendere il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE). Soltanto dopo aver ricevuto tale Certificato potrà emettere la relativa fattura con indicazione obbligatoria del CIG relativo all'appalto e del codice del CRE.

Resta ferma la facoltà per REA SpA di disporre, in ogni tempo, accertamenti di conformità dell'esecuzione in corso.

In ciascuna fattura potranno essere dedotti gli importi di tutte le prestazioni accettate ed eseguite nel periodo di riferimento.

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica, si rende noto che il "Codice Destinatario" è: M5UXCR1.

### **15.2. Rendicontazione del servizio, termini e modalità di pagamento.**

#### **Rendicontazione del servizio**

Tutte le fasi del servizio dovranno essere rendicontate con le modalità previste dall'art. 5 del Capitolato Tecnico.

#### **Termini e modalità di pagamento**

Pagamento entro 60 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010.

In caso di subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, REA corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti, ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.

*<eventuale, in caso di aggiudicazione ad un R.T.I.: Considerato che aggiudicatario del presente contratto è un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di REA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle*

sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La Società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, copia delle fatture relative all'attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto precedentemente indicato, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto di Contratto a cui si riferisce.

Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se *i)* il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento o *ii)* se, in alternativa, il pagamento da parte di REA dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi in favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del Raggruppamento medesimo. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall'art. 68, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023>.

Sulle somme dovute da REA al fornitore potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

### **15.3. Clausola di tracciabilità**

L'esecutore accetta che i pagamenti avverranno in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010: mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, o con strumenti equivalenti, in ogni caso indicando su tutti gli strumenti di pagamento e sulle fatture il CIG relativo all'affidamento. Gli estremi del conto corrente dedicato devono essere comunicati alla committente immediatamente e, nel caso di nuova apertura di conto corrente, entro sette giorni dalla stessa. La dichiarazione dovrà avere forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e contenere i dati anagrafici e fiscali di tutti i soggetti che hanno il potere di operarvi. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata dall'esecutore alla committente entro sette giorni. Ove detti obblighi non risultino rispettati, l'esecutore non avrà diritto ad alcun pagamento. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni eventualmente eseguite e accettate non saranno esigibili fino a quando non siano ripristinate le predette condizioni di legge, non potendo neppure *medio tempore* correre i relativi termini per interessi.

## **16. Tutela dei lavoratori**

L'esecutore è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. A garanzia dei predetti obblighi, secondo quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, la committente opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.

L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di REA SpA, l'esecutore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni REA SpA potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva.

REA SpA è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di settore. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.

REA SpA potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. REA SpA provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell'esecutore.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali e assicurativi, l'ANAC.

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l'esecutore non può opporre eccezioni a REA SpA né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.

## **17. Responsabilità civile del fornitore e polizze assicurative**

Con la stipula del contratto il fornitore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni verso REA SpA sia verso i terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative



all'esecuzione delle prestazioni che discendono dal Contratto e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, sollevando pertanto REA SpA nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione. A tal fine il fornitore dichiara di aver stipulato, una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente contratto a copertura del rischio da RCT del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne REA SpA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il fornitore possa arrecare a REA SpA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto, in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, anche se emersi o contestati per la prima volta nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del presente contratto. Il massimale della polizza assicurativa è di 500.000,00 Euro (cinquecentomila/00) per il Lotto 1, 200.000,00 Euro (duecentomila/00) per il Lotto 2, 300.000,00 Euro (trecentomila/00) per il Lotto 3, 250.000,00 Euro (duecentocinquantomila/00) per il Lotto 4, 100.000,00 Euro (centomila/00) per il Lotto 5 e 100.000,00 Euro (centomila/00) per il Lotto 5, per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c..

La predetta copertura assicurativa deve essere garantita o da una o più polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto. Detta validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la vigenza dei medesimi e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto potrà risolversi ai sensi del precedente Articolo 9.6 (Risoluzione).

Resta ferma l'intera responsabilità del fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

## **18. Cauzione definitiva**

A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal fornitore con la stipula del presente atto, il fornitore ha prestato la garanzia definitiva in favore di REA per un importo di € \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ /00)

mediante la stipula di una fidejussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara e al Disciplinare di Gara.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più al fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il fornitore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. REA può richiedere al fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Tale garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di REA a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto.

In particolare, la garanzia costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che REA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 5.2, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

La cauzione è progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 117 del Decreto Legislativo 36/2023.

## **19. Imposta di bollo**

A carico dell'esecutore restano tutti gli oneri e le spese per la stipula dello stesso, ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo, anche ai sensi dell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Il presente atto viene regolarizzato, ai fini dell'imposta di bollo, con modalità telematiche, utilizzando il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» (F24 Elide), codice «1573» («Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36») secondo le modalità indicate con il provvedimento Prot. n. 240013/2023 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato il 28 giugno 2023, con la Risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 e con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023.

## **20. Documenti di cui si compone il contratto**

Con la sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano reciprocamente al rispetto dei contenuti recati in esso medesimo e in tutti gli atti e documenti che ne costituiscono parte integrante (anche se qui formalmente non allegati), ivi compresi e specialmente:

- Allegato 1 (Offerta economica);
- Allegato 2 (Capitolato Tecnico);
- Allegato 3 (DUVRI);

*<ove previsti:*

- Allegato 4 (Atto costitutivo di R.T.I.)
- Allegato 5 (Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura)
- Allegato 6 (Verbale di consegna dell'esecuzione)>;
- Codice Etico;
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Modello 231/2001.

In caso di modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni delle autorizzazioni/iscrizioni l'affidatario deve darne tempestiva comunicazione fornendo la relativa documentazione.

## **21. Conoscenza delle condizioni contrattuali**

La sottoscrizione del contratto implica per l'esecutore:

- dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali;
- assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.

L'esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'esecutore portare i predetti documenti e ogni prescrizione esecutiva, ivi comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione.

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'esecutore equivale inoltre a sua dichiarazione:

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano influire sull'esecuzione;

- di aver giudicato, nel presentare il proprio prezzo offerto ai fini dell'aggiudicazione, il prezzo equo e remunerativo, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione che in esso si intendono compresi e remunerati tutti gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente contratto.

L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

Ciascun ordine di servizio è costituito e regolato dal presente contratto.

### **21.1. Obblighi generali e specifici dell'esecutore**

L'esecutore assume verso REA SpA tutti gli obblighi generali che formano oggetto del presente contratto.

Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli ordini di servizio/comunicazioni.

### **21.2. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente da lui, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di REA, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente contratto.

Il fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il fornitore si obbliga, inoltre, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, oltre a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, così come previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Qualora vi sia ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del fornitore, o del subappaltatore o di soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso inadempienza contributiva derivante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il servizio deve essere svolto con personale qualificato ed idoneo a svolgere le relative funzioni. Il fornitore deve provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte di REA.

REA si riserva la facoltà di chiedere l'allontanamento dei dipendenti del fornitore che abbiano posto in atto comportamenti non adeguati alle mansioni da svolgere.

Il fornitore dovrà provvedere altresì a:

- formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell'attività svolta, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;
- fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi all'attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;
- vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure concordate con REA;
- vigilare che tutte le attrezzature da lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.

È vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all'uso.

*<eventuale, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia fatto ricorso all'avvalimento: REA, ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, il Responsabile Unico del Progetto accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di*

avvalimento, pena la risoluzione del contratto>.

Il fornitore è tenuto a comunicare a REA ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a REA entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, REA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l'Autorità competente avrà dichiarato che il fornitore si è posto in regola.

### **21.3. Obblighi preliminari e continuativi**

L'esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, e si obbligano a produrre, a semplice richiesta di REA SpA, tutta la relativa documentazione.

In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico degli esecutori le spese aziendali ai predetti fini.

In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del contratto ai fini dell'esecuzione degli eventuali ordini si applicheranno le previsioni del contratto e restano a carico dell'esecutore ogni rischio e ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso REA SpA e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci, incomplete o errate degli esecutori medesimi.

### **21.4. Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di REA SpA**

L'esecutore, dopo aver preso visione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall'Amministratore Unico di REA SpA con decreto n.03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA SpA con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

## **22. Accordo bonario**

REA, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all'Accordo Bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 36/2023.

## **23. Controversie**

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Livorno) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. Per tutte le controversie comunque attinenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale di Livorno.

## **24. Trattamento dati personali**

Le parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le parti si impegnano altresì a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

## **25. Riservatezza informazioni**

1. L'esecutore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.
2. Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:
  - relativi ad attività passate, presenti o future della committente e riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi

assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la committente;

- identificati per iscritto come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti”.

3. Non sono considerate riservati, indipendentemente dalla loro classificazione, i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all'esecutore.
4. L'esecutore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.
5. L'esecutore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l'esecutore riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla committente al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.
6. Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della committente.
7. L'esecutore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della committente, dando alla stessa contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. L'esecutore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla committente.
8. È altresì vietata sia all'esecutore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con l'esecutore abbia un rapporto contrattuale



o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione delle attività di cui al contratto.

9. L'esecutore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.
10. In particolare, l'esecutore si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la committente da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultima sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla committente per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell'esecutore, del personale in servizio presso l'esecutore o da eventuali terzi dallo stesso incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.
11. Le parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la committente si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni

Si allega "Informativa essenziale fornitori" di cui dovete prendere visione.

L'informativa completa è disponibile sul sito web di REA SpA all'indirizzo:  
<https://www.reaspa.it/privacy-policy-rea>.

## **26. Spese generali**

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto faranno carico all'esecutore.

## **27. Clausola risolutiva**

Al verificarsi di una delle condizioni di seguito indicate, il contratto si intenderà risolto di diritto:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di anche uno solo dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse, nonché per la conclusione del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) qualora i soggetti di cui all'art. 94, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- e) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000;
- f) al verificarsi di una qualsiasi delle cause di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, di quelle previste agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente contratto si intende risolto e REA avrà diritto di incamerare la garanzia, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di REA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

R.E.A. Rosignano Energia Ambiente SpA  
L'Amministratore Unico  
Avv. Marco Giunti

---

L'ESECUTORE

---

Il sottoscritto [\_\_\_\_\_], nella qualità di legale rappresentante del fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il

fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 (Prestazioni oggetto del contratto); Articolo 5 (Responsabilità per l'esecuzione del contratto); Articolo 9 (Durata); 11 (Divieto di cessione del Contratto); Articolo 12 (Cessione del credito); Articolo 14 (Importo del corrispettivo e clausola di revisione del prezzo); Articolo 15 (Fatturazione e pagamento); Articolo 18 (Cauzione definitiva); Articolo 19 (Imposta di bollo); Articolo 21 (Conoscenza della condizioni contrattuali); Articolo 23 (Controversie); Articolo 25 (Riservatezza); Articolo 26 (Spese generali); Articolo 27 (Clausola risolutiva).

## **L'ESECUTORE**

---

*firma digitale*